



DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 272

Napoli, 13 aprile 2026

Oggetto: costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate anno 2026 ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026. Approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- con la Legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15 “*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano*”, è stato istituito l’Ente Idrico Campano (EIC), soggetto di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano;
- l’Ente Idrico Campano ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Giunta Regionale della Campania, in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 7, della Legge regionale n. 15/2015, con deliberazione 29 dicembre 2015, n. 885, ha approvato lo Statuto dell’Ente Idrico Campano, successivamente modificato deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- all’Ente Idrico Campano, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale n. 15/2015, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì che il Comitato Esecutivo

- con deliberazione del 12 novembre 2025, n. 32, il Comitato Esecutivo ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026÷2028;
- con deliberazione del 19 dicembre 2025, n. 42, il Comitato Esecutivo ha approvato il Bilancio di previsione 2026÷2028;
- con deliberazione 1° aprile 2026, n. 8, il Comitato Esecutivo ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026÷2028.

Premesso ancora che, con Decreto del 7 gennaio 2026, n. 1, il Presidente ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026÷2028.

Rilevato che

- ai sensi dell’art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dell’articolo 7, comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- il citato art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che gli obiettivi di performance - ai quali è collegata la destinazione di una quota prevalente del salario accessorio

- sono sia individuali e sia organizzativi e che tale quota prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell'anno di riferimento;

- l'art. 40, comma 3-quinques, secondo periodo, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso, comunque, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Rilevato altresì che

- in data 16 novembre, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021;
- il CCNL, comparto "*Funzioni locali*" 16 novembre 2022, all'art. 79, disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate dall'anno 2023 con la conseguenza che, dal 1° gennaio di tale anno, devono ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL comparto "*Funzioni locali*" 21 maggio 2018, fatte salve quelle richiamate nel medesimo art. 79;
- in particolare, l'art. 79 del citato CCNL comparto "*Funzioni locali*" 16 novembre 2022 mantiene la suddivisione in:
 - A. risorse stabili (*commi 1 e 1-bis*), risorse che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - B. risorse variabili (*commi 2 e 3*) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa.

Preso atto che

- come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1 bis, del CCNL comparto "*Funzioni locali*" 16 novembre 2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:
 - comma 1 lettera a):
 - importo unico consolidato 2017 (*art. 67 comma 1 CCNL comparto funzioni locali 21.05.2018*);
 - risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL comparto "*Funzioni locali*" 21 maggio 2018;
 - comma 1 lettera b): importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018, con decorrenza dal 1° maggio 2021;
 - comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza del personale;
 - comma 1 lettera d): importo pari alle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (*1° aprile 2023*);
- come da previsione dell'art. 79, comma 2, del CCNL comparto "*Funzioni locali*" 16 novembre 2022, le risorse variabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:
 - lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL

- comparto “Funzioni locali” 21 maggio 2018;
- lettera b): importo massimo pari all’1,2% su base annua del monte salari 1997, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
 - lettera d): eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario;
- il comma 3 del richiamato art. 79 del CCNL comparto “Funzioni locali” 16 novembre 2022 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6”*;
 - il comma 5, del sopra citato art. 79 del CCNL comparto “Funzioni locali” 16 novembre 2022, prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*.

Rilevato ancora che, in data 23 febbraio 2026, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2022-2024, che all’art. 58 rubricato *“Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL”* dispone:

- al comma 1, *“A decorrere dall’1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell’anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL”*;
- al comma 2 *“Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all’art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 16, comma 6 del presente CCNL”*;
- al comma 3 *“Le risorse stanziati ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022”*.

Richiamati

- i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevedono *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- non tutte le voci, che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale e altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;
- l'art. 79, comma 6, del CCNL comparto *“Funzioni locali”* 16 novembre 2022: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*.
- l'art. 11 del D. Lgs n. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”*.

Dato atto che relativamente alla presente costituzione sono escluse, dalla verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- gli incrementi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL comparto *“Funzioni locali”* 21 maggio 2018;
- gli incrementi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL comparto *“Funzioni locali”* 21 maggio 2018;
- gli incrementi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 del CCNL comparto *“Funzioni locali”* 16 novembre 2022;
- i differenziali delle posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), del CCNL comparto *“Funzioni locali”* 16 novembre 2022;

- il differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1, di cui all'art. 79, comma 1-bis, del CCNL comparto "Funzioni locali" 16 novembre 2022;
- le somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, di cui all'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL comparto "Funzioni locali" 16 novembre 2022;
- le risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, CCNL comparto "Funzioni locali" 16 novembre 2022 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- gli incentivi per le funzioni tecniche – dal 1° gennaio 2018 - di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (ora art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023);
- i fondi di derivazione dell'Unione europea;
- l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021, di cui all'art. 79, comma 3, CCNL comparto "Funzioni locali" 16 novembre 2022;
- l'incremento dello 0,14% del monte salari 2021 relativo al personale di comparto a decorrere dall'1.01.2024;
- l'incremento dello 0,22% del monte salari anno 2021 con decorrenza dall'anno 2025.

Dato atto altresì che vi sono voci retributive relative, comunque, al salario accessorio dei dipendenti delle PP. AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Considerato che

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*fondo per le risorse decentrate*) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

Considerato altresì, sulla scorta dei documenti disponibili agli atti di ufficio, che

- ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, l'Ente Idrico Campano è operativo a far data dal 1° gennaio 2019, data dalla quale è stato trasferito "o*pe legis*" il personale delle ex Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) pari a n. 34 unità, di cui un Dirigente, con la sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- il fondo per le risorse decentrate per il personale di comparto, costituito nell'anno 2019 con la determinazione del Direttore Generale 16 aprile 2019, n. 44, ammonta ad € 350.816,06, come indicato nel conto annuale 2019 e certificato dall'Organo di revisione, ed è stato determinato tenuto conto delle indicazioni ARAN per gli Enti di nuova costituzione;

- la spesa per retribuzione di posizione e di risultato per le Posizioni organizzative (*ex PO ora EQ*), impegnata ed erogata nell'anno 2019, ammonta ad € 77.206,14;
- l'importo complessivo di € 428.022,74 (*€ 350.816,06 + € 77.206,14*) costituisce, pertanto, il corrispondente limite che il D. Lgs. n. 75/2017 fissa per l'anno 2016 e che per l'Ente Idrico Campano viene riferito all'anno della sua costituzione (2019);
- l'Ente Idrico Campano ha provveduto a costituire il Fondo per le risorse decentrate per il personale di comparto nell'anno 2019 sulla base di una dotazione organica di n. 50 unità di personale (*di cui n. 4 Dirigenti e n. 46 unità di personale non dirigenziale*) e non sulla base dei 34 dipendenti (*di cui n. 1 Dirigente*) trasferiti dall'ex AATO e, pertanto, al fine di determinare una prudentiale costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, lo stesso viene riparametrato in ragione non di 46 ma bensì di 33 dipendenti con funzioni non dirigenziali in servizio al 1° gennaio 2019 per un ammontare pari ad € 251.672,39 (*€ 350.816,06/46*33*);
- il personale non dirigente in servizio all'1° gennaio 2020, all'1° gennaio 2021 e all'1° gennaio 2022 è pari a n. 33 unità;
- nell'annualità 2023, in coerenza con il Piano dei Fabbisogni del personale di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023÷2025 (*PIAO*), approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo 3 luglio 2023, n. 30, poi modificato e integrato con delibera del Comitato Esecutivo 23 ottobre 2023, n. 50, è stato realizzato un incremento stabile delle dotazioni organiche del personale dipendente non dirigenziale con decorrenza dall'1° ottobre 2023 (*n. 12 unità di personale*) e dall'1° dicembre 2023 (*n. 1 unità di personale*);
- le differenze stipendiali del personale in servizio nell'anno 2022, di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), del CCNL comparto "*Funzioni locali*" 16 novembre 2022, ammontano ad euro 6.265,09;
- le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), di cui all'art. 79, comma 1-bis, del CCNL comparto "*Funzioni locali*" 16 novembre 2022, ammontano ad euro 30.083,27;
- utilizzando il medesimo criterio di riferimento temporale adottato per la determinazione del fondo per le risorse decentrate, il monte salari di riferimento è quello del conto annuale 2019 (*tabella 1 - spese per retribuzioni lorde - tab. 12 + 13*) pari ad euro 991.688,00, con la conseguenza che l'incremento dello 0,22% è pari ad euro 4.363,43;
- ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera c), CCNL comparto "*Funzioni locali*" 16 novembre 2022, è destinata la somma di € 26.000,00 per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, come definiti nel Piano della Performance di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026÷2028 (*PIAO*), approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo 1° aprile 2026, n. 8, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

Verificato che nel Bilancio di previsione 2026÷2028, approvato con deliberazione 19 dicembre 2025, n. 42, e nel Piano Esecutivo di Gestione (*PEG*) 2026÷2028, approvato con Decreto Presidenziale 7 gennaio 2026, n. 1, sono stanziati al Titolo 1 - Missione 01 - Programma 0101 - le risorse per il finanziamento del fondo per le risorse decentrate al capitolo di spesa n. 10100104 denominato "*Contrattazione decentrata*" ammontano a € 376.652,16, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni (*ex Posizioni Organizzative*) al capitolo di spesa n. 10100106 ammontano a € 130.464,00 e le risorse per i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli sono stanziati ai capitoli di spesa n. 10300340 e n. 10300341.

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto

- di poter approvare la costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate anno 2026, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, da destinare al personale dipendente non dirigente dell'Ente Idrico Campano per un importo complessivo di € 394.785,39 nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2019, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di poter dare atto che le risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato per le Elevate Qualificazioni nell'anno 2025 ammontano ad € 130.464,00.

Visti

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
- il CCNL comparto "Funzioni locali" sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- il CCNL comparto "Funzioni locali" sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- il CCNL comparto "Funzioni locali" sottoscritto in data 23 febbraio 2026;
- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e ss. mm. e ii.;
- le norme della richiamata legge regionale n. 15/2015 che assegnano al Direttore Generale i poteri circa l'organizzazione interna, il funzionamento dell'Ente ed il coordinamento delle strutture operative;
- il "Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo 25 marzo 2024, n. 7, che assegna al Direttore Generale la competenza all'approvazione del Fondo per le risorse decentrate;
- la determinazione del Direttore Generale 11 marzo 2025, n. 165, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate 2025;
- tutti gli altri atti e provvedimenti soprarichiamati.

DETERMINA

le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;

1. di approvare la costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate anno 2026, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, da destinare al personale dipendente non dirigente dell'Ente Idrico Campano per un importo complessivo di € 394.785,39 nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2019, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. dare atto che le risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato per le Elevate Qualificazioni (EQ ex PO) nell'anno 2026 ammontano ad € 130.464,00;
3. di dare atto che all'Ente Idrico Campano il limite, dettato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, va riferito all'anno 2019 atteso che il personale non dirigenziale risulta trasferito dalle ex AATO a far data dal 1° gennaio 2019;
4. di dare atto che la costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate 2025 operata con il presente atto potrà essere suscettibile di rideterminazione o aggiornamento alla luce di



- circolari interpretative o aggiornamenti contrattuali e normativi;
5. di dare atto che nel Bilancio di previsione 2026÷2028, approvato con deliberazione 19 dicembre 2025, n. 42, e nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025÷2027, approvato con Decreto Presidenziale 7 gennaio 2026, n. 1, sono stanziati (al Titolo 1 - Missione 01 - programma 0101) - le risorse per il finanziamento del Fondo per le risorse decentrate al capitolo di spesa n. 10100104 (che ammontano a € 376.652,16), le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni (ex posizioni organizzative) al capitolo di spesa n. 10100106 (che ammontano a € 130,464,00) e le risorse per i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli sono stanziati ai capitoli di spesa n. 10300340 e n. 10300341;
 6. di autorizzare, per il finanziamento della spesa del Fondo per le risorse decentrate anno 2026, il Dirigente del Settore "Contabile" a disporre variazione compensativa in aumento di € 3.133,23 al capitolo di spesa n. 10100104 oltre relativi oneri previdenziali/assistenziali e IRAP, rispettivamente, ai capitoli di spesa n. 10100201 e n. 10200101 e in diminuzione dai capitoli di spesa nn. 10100101 – 10100200 e 10200100 riguardanti il trattamento economico e i relativi oneri contributivi e IRAP del personale;
 7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori ai fini del rilascio del previsto parere;
 8. di comunicare il presente provvedimento atto, per informativa, alle OO. SS. territoriali ed alla RSU dell'Ente Idrico Campano;
 9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line dell'Ente Idrico Campano e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Marcello